

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro per le politiche agricole

(DE CASTRO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1999

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

ONOREVOLI SENATORI. - Il regime delle quote latte è stato introdotto, a livello comunitario, nel 1984, per riequilibrare il mercato lattiero-caseario, attraverso il contingentamento della produzione in funzione della riduzione del persistente *surplus* produttivo che caratterizzava il settore.

Attualmente, il regime è regolato dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e si fonda su tre principi fondamentali:

a) ogni Paese membro è titolare di una quota nazionale di riferimento, poi suddivisa tra i vari produttori;

b) in caso di superamento di tale quota è dovuto il pagamento alla Comunità di un prelievo supplementare;

c) a garanzia di tale pagamento, gli acquirenti devono trattenere il prezzo dovuto dal produttore che consegna latte oltre la propria quota individuale.

Entro il 1° settembre di ogni anno, gli acquirenti devono provvedere al versamento del prelievo dovuto, previa eventuale compensazione, a livello nazionale, tra le quantità prodotte e commercializzate dai produttori in eccesso e in difetto.

L'Italia ha disciplinato l'applicazione nazionale della normativa comunitaria soltanto con la legge 26 novembre 1992, n. 468, e con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Tale disciplina è stata in seguito più volte modificata.

La mancata tempestiva applicazione di tale regime ha determinato, per l'Italia, l'obbligo di pagare un ingente prelievo, concordato, a seguito di un lungo negoziato in sede comunitaria, nella complessiva somma di circa 3.600 miliardi di lire per il periodo 1989-1993, che viene trattenuta ra-

tealmente dalla Comunità sui trasferimenti comunitari all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Proprio al fine di evitare un ulteriore pesante esborso per il futuro e in adempimento del suddetto accordo, che faceva obbligo all'Italia di rientrare, entro tre periodi, nella quota nazionale, venne adottato il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che apportò un taglio lineare a tutte le quote individuali per rispettare la quota nazionale (definitivamente stabilita in tonnellate 9.930.000 con regolamento (CE) n. 1552/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995).

Le contestazioni sorte in sede di applicazione di tale normativa hanno successivamente determinato ulteriori interventi legislativi, diretti in particolare ad accertare la effettiva produzione lattiera nazionale e la corretta attribuzione della titolarità delle quote individuali.

Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e modificato dal decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, ha disciplinato tali accertamenti straordinari.

Il 5 febbraio 1999 la commissione di garanzia sulle quote latte ha depositato la relazione sulla verifica di conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni di accertamento, effettuate dall'AIMA e da apposite commissioni regionali di riesame.

A seguito dell'ultimazione di tali operazioni, è stato approvato dal Governo un disegno di complessivo riordino della materia, nell'ambito del quale sono trattati

i delicati passaggi per la transizione al regime normale.

La necessità peraltro di dare immediata risposta alla procedura di infrazione attivata dall'Esecutivo comunitario impone la fissazione di scadenze certe agli adempimenti occorrenti alla chiusura dei periodi di produzione lattiera oggetto degli accertamenti appena conclusi, e cioè quelli riferiti al 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, ed in particolare all'effettuazione delle compensazioni nazionali.

Tale certezza può derivare solo dall'adozione di un provvedimento legislativo d'urgenza, come richiesto dalla stessa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il provvedimento predisposto stabilisce un termine unico per la chiusura delle compensazioni nazionali relative ai primi due periodi ancora aperti (1995-1996 e 1996-1997) e autorizza l'AIMA a procedere alla compensazione nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sulla base dei dati acquisiti al sistema informatico (comma 1).

Entro ulteriori trenta giorni, l'AIMA provvede all'aggiornamento, con i contratti e le mobilità comunicati dalle regioni, dei quantitativi individuali di riferimento accertati per il periodo 1997-1998, e delle produzioni commercializzate, comunicandoli ai produttori e alle regioni e province autonome (comma 3), che in caso di anomalie provvedono ai conseguenti accertamenti secondo modalità stabilite in apposito decreto ministeriale (comma 5).

Successivamente, e comunque entro il 15 settembre 1999 viene effettuata la compensazione anche per il periodo in questione (comma 7).

È previsto inoltre l'aggiornamento definitivo, contestuale alla comunicazione di cui al comma 3, dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000 (comma 4).

Il comma 6 è finalizzato a far acquisire all'AIMA l'esatta localizzazione delle aziende, necessaria ai fini della corretta applicazione alle stesse dei criteri di priorità di cui al successivo comma 8, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

Tali criteri riproducono - previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli analoghi criteri previsti nell'articolo 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 398 del 10-11 dicembre 1998 della Corte costituzionale per mancanza di detto parere.

Il comma 9 prevede l'applicazione della priorità prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, a favore delle aziende ubicate nelle aree terremotate umbro-marchigiane.

Il comma 10 disciplina in modo analogo le dichiarazioni di consegna e gli accertamenti dei modelli L 1 che presentano anomalie relativamente al periodo 1998-1999, la cui compensazione dovrà chiudersi comunque entro il 31 dicembre 1999.

Il comma 11 detta una norma procedimentale, in caso che siano intervenute pronunce giudiziali.

I risultati delle compensazioni così ottenuti sono dichiarati definitivi per tutti i produttori (e acquirenti) estranei ai procedimenti contenziosi amministrativi e giurisdizionali (comma 12), al fine di dare certezza a tali risultati (che altrimenti andrebbero rimessi in discussione per ogni ricorso accolto, potendo la decisione ripercuotersi sul prelievo dovuto da gli altri).

Naturalmente, dette decisioni esplicano i loro effetti nei confronti dei soggetti che sono parte nei relativi procedimenti, i quali, in caso di accoglimento del loro ricorso, avranno diritto a riprendere dall'AIMA quanto versato e non dovuto a titolo di prelievo, con gli interessi legali (comma 13).

Si ritiene che tale sistema, da una parte, sia necessario per chiudere i periodi ormai conclusi, evitare la procedura d'infrazione comunitaria, dare certezza alla maggioranza dei produttori, consentire il rientro nel regime ordinario, dall'altra non danneggi la generalità dei produttori (sui quali non si riversa l'esito delle successive decisioni amministrative o giurisdizionali).

Il comma 14 demanda alla sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la regolamentazione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame.

Il comma 15 prevede che, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'AIMA, l'acquirente provveda a versare il prelievo dovuto per i periodi 1995-96 e 1996-97 e a restituire l'eventuale eccedenza; qualora le somme trattenute non siano sufficienti, il produttore deve fornire all'acquirente la differenza almeno 5 giorni prima del suddetto termine.

Il comma 16 prevede la possibilità, per il produttore, di provvedere al pagamento del prelievo in sei rate semestrali consecutive, di pari importo.

Il comma 17 stabilisce, laddove sia emerso dagli accertamenti un quantitativo di lat-

te conferito diverso da quello indicato nelle dichiarazioni di commercializzazione presentate per le campagne oggetto della compensazione, una procedura per la loro rettifica da parte dell'acquirente.

Il comma 18 estende le disposizioni precedenti al pagamento del prelievo per il periodo 1997-1998.

Il comma 19 prevede la modalità di versamento del prelievo relativo al periodo 1998-1999.

Il comma 20 recupera la norma sulla validità sulle cessioni di quota senza azienda entro il 31 dicembre (invece del 30 novembre), dichiarata incostituzionale con la sentenza dinanzi citata, per mancanza del parere delle regioni.

Il comma 21 si preoccupa delle quote rese disponibili a seguito degli accertamenti effettuati, per destinarle ad alimentare la riserva nazionale, con successiva riattribuzione alle regioni ed ai produttori.

Il comma 22 richiama, per quanto non derogato, la disciplina vigente.

Il comma 23, infine, riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Non si redige la relazione tecnica in quanto il presente decreto-legge non prevede oneri diretti a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ai fini della determinazione del prelievo supplementare dovuto e del relativo versamento in conformità alla normativa comunitaria, nonché di adeguare la legislazione vigente ai dettami della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e di assicurare la funzionalità del settore in attesa del riordino del medesimo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio

1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999. L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate.

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

7. L'AIMA effettua la compensazione per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 15 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 perve-

nuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999.

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome.

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili.

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni

sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente provveda a restituire all'AIMA ed alle regioni l'elaborato stesso, sottoscritto per accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati, tale elaborato vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli

L1 a suo tempo presentati. La rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni. Del pari a seguito della rettifica non è punibile chi ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato di falso nella dichiarazione di commercializzazione difforme da quella accertata, nonchè i connessi reati di cui agli articoli 640-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile, commessi ai fini di cui all'articolo 61, n. 2), del codice penale. In ogni altro caso, gli organi competenti provvedono all'attivazione delle procedure sanzionatorie.

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonchè a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.

23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - DE CASTRO - CIAMPI -
DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO